

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Provincia di Fermo

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

ZONIZZAZIONE PONTE MAGLIO

RIDUZIONE AMBITO DI TUTELA CORSI D'ACQUA (Art. 18 N.T.A.)

- AZIENDA AGRICOLA ABRAMI -

TAVOLA

1/i

CONTENUTO

RELAZIONE TECNICA

(ADEGUATA AI RILIEVI DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
N. 31 DEL 09/04/2019)

DATA

COMMITTENTE


PROGETTISTA

UBICAZIONE

**C.da San Giovanni
S.P. 166 Fonte del Latte**



ABRAMI SANTE (affittuario)


ORDINE
ARCHITETTI
PROVINCIA DI
Fermo
Architetto
RONALD
TERRIBILI
Arch. RONALD TERRIBILI
n° 288 sez. A

Studio Tecnico Arch. RONALD TERRIBILI

Viale Europa, 104 - 63831 Rapagnano (FM) • mobile: +39 348.3978125 • email: ronald81@hotmail.it • pec: ronald.terribili@archiworldpec.it

RELAZIONE TECNICA

1 - PREMESSA

Il Comune di Santa Vittoria in Matenano è dotato di P.R.G., adeguato al P.P.A.R. e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31-05-2007 (Approvazione definitiva con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 18/07/2006)

La presente variante specifica si rende necessaria per dare una risposta alla domanda di sviluppo di un'attività agricola, quale risorsa prioritaria per l'economia locale, anche in termini di occupazione. L'azienda agricola intende investire nel settore dell'allevamento zootecnico estensivo, per tale motivo ha bisogno di nuovi ed ampi spazi per realizzare aree a pascolo recintate e attrezzate con una struttura leggera aperta, per il ricovero degli animali.

La proposta di variante riguarda un'area con sovrastante fabbricato agricolo, posta a circa ml. 500 del nucleo urbano della frazione Ponte Maglio, fra la Strada Provinciale n. 166 "Fonte del Latte" ed il fosso "Molascio", individuata catastalmente al foglio n. 23 particelle nn. 443 – 131 - 189

2 - OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA PRESENTE VARIANTE

Gli obiettivi della variante sono quelli di apportare una riduzione dell'ambito di tutela dei corsi d'acqua, in prossimità dell'area sopra descritta e apportare limitate modifiche normative per favorire l'attivazione di interventi finalizzati alla realizzazione di un'area attrezzata per il pascolo di animali, con annessa struttura leggera aperta appoggiata al suolo senza fondazioni, per il loro ricovero; con l'obiettivo principale di preservare il territorio agricolo da urbanizzazioni sparse.

3 - MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE E NTA

L'area in oggetto è attualmente interessata da un ambito di tutela dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 18 delle N.T.A. del P.R.G. in attuazione dell'art. 29 del Piano Paesistico Ambientale Regionale, per la presenza del fosso Molascio classificato di classe 2 bacino idrografico numero d'ordine 4, fascia subappenninica, con ambito di tutela di ml. 135 su ogni lato.

Con la presente variante viene prevista la riduzione di una limitata porzione dell'ambito di tutela di PPAR, portando il limite a valle dei fabbricati esistenti ad una distanza di circa ml. 23 a nord-ovest, ml. 15 a sud-ovest e ml. 33 a sud-est e ad una distanza dal fosso di circa ml. 82, per poi essere ricollegato sulla strada provinciale. L'area così stralciata sarà inserita in zona "Agricola" e soggetta alle Norme Tecniche di Attuazione di tale zona.

Inoltre si propone la modifica dell'art. 18 delle NTA del PRG per permettere la realizzazione di recinzioni con caratteristiche e tipologie che ben si inseriscono nel contesto del territorio agricolo.

NTA vigenti

Art. 18 – AMBITI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

In tale ambito è fissata una zona di rispetto inedificabile, in cui sono ammessi esclusivamente interventi di recupero ambientale, nonché l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di attraversamento sia viarie, che impiantistiche.

Nella fascia contigua di mt. 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine è vietata l'aratura di profondità superiore a cm. 50. All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale, qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

In particolare nell'ambito di tutela sono vietate:

- ***Ogni nuova edificazione, nonché ampliamento di edifici esistenti;***
- ***L'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;***
- ***Opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra salvo per le opere attinenti a regime idraulico, le derivazioni d'acqua ed il trattamento delle acque reflue.***

In particolare nell'ambito di tutela sono vietati gli interventi di cui all'art. 27 delle NTA del Piano Paesistico Regionale per gli ambiti di tutela integrale.

Pertanto sono vietati:

- a) Ogni nuova edificazione nonché ampliamento di edifici esistenti;***
- b) Abbattimento di vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. 8/87 e successive integrazioni e modificazioni, nonché quanto previsto dalla L.R. 34/87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;***
- c) Il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale;***
- d) L'allestimento di impianti, di percorsi, o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati***
- e) L'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare del Ministero LL.PP 9 Febbraio 1979 n. 400;***
- f) L'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti.***
Per le cave esistenti si applica quanto previsto dall'art. 27 voci f1), f2), f)3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.A.R.;
- g) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;***

- h) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che ne richiedono la protezione da specie faunistiche particolari;**
- i) opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra salvo per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d'acqua ed il trattamento delle acque reflue.**

NTA di variante

Art. 18 – AMBITI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

In tale ambito è fissata una zona di rispetto inedificabile, in cui sono ammessi esclusivamente interventi di recupero ambientale, nonché l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di attraversamento sia viarie, che impiantistiche.

Nella fascia contigua di mt. 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine è vietata l'aratura di profondità superiore a cm. 50. All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale, qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

In particolare nell'ambito di tutela sono vietate:

- ***Ogni nuova edificazione, nonché ampliamento di edifici esistenti;***
- ***L'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;***
- ***Opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra salvo per le opere attinenti a regime idraulico, le derivazioni d'acqua ed il trattamento delle acque reflue.***

In particolare nell'ambito di tutela sono vietati gli interventi di cui all'art. 27 delle NTA del Piano Paesistico Regionale per gli ambiti di tutela integrale.

Pertanto sono vietati:

- j) Ogni nuova edificazione nonché ampliamento di edifici esistenti;***
- k) Abbattimento di vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. 8/87 e successive integrazioni e modificazioni, nonché quanto previsto dalla L.R. 34/87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;***
- l) Il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale;***

- m) L'allestimento di impianti, di percorsi, o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati*
- n) L'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare del Ministero LL.PP 9 Febbraio 1979 n. 400;*
- o) L'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti.
Per le cave esistenti si applica quanto previsto dall'art. 27 voci f1), f2), f3) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.A.R.;*
- p) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;*
- q) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni **temporanee** a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che ne richiedono la protezione da specie faunistiche particolari, **che potranno essere realizzate con paletti in legno e rete metallica di colore verde e siepe adiacente, dell'altezza massima di ml. 1,80, con esclusione dell'utilizzo di qualsiasi manufatto in calcestruzzo;***
- r) Le recinzioni per forma e materiali, devono perseguire i caratteri tipologici e formali delle aree di pertinenza delle aziende agricole tipiche, rappresentative dell'agricoltura picena-marchigiana;*
- s) opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra salvo per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d'acqua ed il trattamento delle acque reflue.*
- t) Gli interventi da realizzare nell'area oggetto di variante dovranno rispettare la legge regionale 08.03.1990 n. 13 e le corrispondenti disposizioni delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale;*
- u) Sulle aree di versante, aventi pendenza assoluta superiore al 30%, sono vietati gli interventi edilizi, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno;*
- v) Vengano rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nel parere della Regione Marche, Servizio Infrastrutture Trasporti, Energia e Genio Civile, protocollo generale n. 1104340 del 02.10.2018*

4 - VERIFICHE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA

E' stato predisposto un nuovo specifico studio geologico e idrogeologico dell'area, in quanto pur non essendovi nuove previsioni edificatorie, vi sono modifiche delle previsioni esistenti che lo rendono necessario. Da tale verifica è emerso che la variante non comporta aumento dell'attuale pericolosità dell'area, né aumento dell'esposizione al rischio idraulico delle strutture e manufatti ricadenti nell'area stralciata. Per maggiori dettagli si rimanda all'allegata relazione geologica, geomorfologica, sismica e della verifica di compatibilità idraulica.

5 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La presente variante non prevede un ampliamento dell'urbanizzazione dell'area, ma solo la parziale rimozione di una limitatissima porzione di un ambito di tutela dei corsi d'acqua.

Ai fini di quanto previsto in materia di Valutazione Ambientale Strategica, dal D.lgs. 152/06 s.m.i. e dalla L.R. 6/2007, la variante in esame rientra nella fattispecie di cui alle "Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica", art. 1.3 - Ambito di applicazione, punto "8, lettera k, che recita: Non sono comunque soggetti a VAS, in quanto non hanno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, "le varianti ai piani regolatori generali che non determinino incrementi del carico urbanistico e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa".

Gli effetti sull'ambiente o sul patrimonio culturale della variante in argomento non sono significativi e la variazione prevista è coerente con gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile; pertanto la stessa non deve essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica o verifica preliminare.

6 - COERENZA CON IL PTC

Per quanto riguarda la rispondenza alle norme tecniche di attuazione del PTC approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 11 del 31/03/2015.

Vengono rispettate le prescrizioni delle NTA del PTC, in merito al consumo del suolo, in quanto non si prevedono nuovi insediamenti, in merito alla tutela dell'ambiente ed infine allo sviluppo del sistema agricolo naturale

7 - ELABORATI DELLA VARIANTE

La presente variante urbanistica è costituita dai sotto elencati elaborati,

- Tav. 1 RELAZIONE TECNICA CONTENENTE LE NTA DI PRG VIGENTI E DI VARIANTE;
- Tav. 2 STRALCIO PLANIMETRIA PRG VIGENTE E PROPOSTA DI VARIANTE;
- Tav. 3 PIANO QUOTATO E SEZIONI;
- Tav. 4 ALLEGATI: VISTA AEREA, ESTRATTO DI MAPPA, CARTA TECNICA REGIONALE, PAI;
- Tav. 5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- Relazione geologica, geomorfologica, sismica e della verifica di compatibilità idraulica. redatta dal geologo dott. Daniele Mercuri

IL PROGETTISTA

Arch. Ronald Terribili

